

I DOCUMENTI

per l'iscrizione e/o variazione anagrafica

(http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1261)
Le fonti normative citate sono consultabili su www.normattiva.it

... quelli necessari:

I documenti richiesti per le suddette variazioni sono, di norma (per tutti):

- 1) documento d'identità (artt. 35 e 36 DPR 445/2000; art. 14 DPR 223/1989): **passaporto o documento equipollente** (il cittadino – italiano o meno – proveniente dall'estero deve esibire il passaporto o documento equivalente),
- 2) codice fiscale o tessera sanitaria,

N.B.: la carta d'identità può essere rinnovata, a norma dell'art. 36, c. 7, DPR 445/2000, a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.

... quelli facoltativi (ma se ci "sono" diventano "obbligatori") (^):

oltre che, **eventualmente** (quando ricorre il caso):

- 3) patente di guida (italiana),
- 4) documenti di circolazione o estremi delle targhe di veicoli (italiani),
- 5) consenso scritto dei componenti maggiorenni della **famiglia anagrafica ospitante**,
- 6) consenso dell'altro genitore (tutore o altrimenti avente titolo) per minori, inabilitati, interdetti, ecc.,
- 7) **Documentazione e/o idonea dichiarazione sostitutiva e/o idoneo consenso inerente il titolo a cui si occupa un unità abitativa (=)** [(di nuova introduzione dal 29/03/2014)]

... quelli necessari (PER CITTADINI NON ITALIANI):

- 8) documentazione attestante (vedasi allegati: <http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-92012>) il **titolo di soggiorno**, attività lavorativa, copertura assicurativa sanitaria, reddito, ecc. secondo la vigente normativa.

(^) vedasi allegati A e B alla *Circolare n.° 9 del 27/04/2012 del Ministero dell'Interno* a seguito delle modifiche normative all'Ordinamento Anagrafico (DL 5/2012 e L. 35/2012)

(=) **art. 5, DL 28/03/2014, n.° 47** «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015», conv., con modif., nella legge 23/05/2014, n.° 80, in vigore dal 29/03/2014 – GURI n. 73 del 28/03/2014 – www.normattiva.it – che così dispone: "articolo 5 – Lotta all'occupazione abusiva di immobili":

« Art. 5

Lotta all'occupazione abusiva di immobili ((. **Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione**))

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. ((**A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**)).

((1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)). ».)

N.B.: In particolare si faccia attenzione che il **cittadino** (anche italiano) **proveniente dall'estero** deve esibire, per essere riconosciuto, il passaporto (o altro idoneo e valido documento d'identità ad esso equipollente).

Nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea il documento equipollente è, di norma, la carta

d'identità nazionale del paese di cui si è cittadini

cioè deve essere rispettata la presente “equivalenza biunivoca”:

“cittadino italiano ⇔ carta d'identità italiana”,

“cittadino francese ⇔ carta d'identità francese”,

ecc.,

mentre **non è ammessa negli altri casi** (“cittadino italiano ≠ carta d'identità comunitaria di qualsiasi paese dell'Unione

Europea diverso dall'Italia”, “cittadino francese ≠ carta d'identità comunitaria di qualsiasi paese dell'Unione Europea diverso dalla Francia”, ecc.).

Per l'Italia esistono altri documenti equivalenti, quali le tessere AT/BT dei dipendenti ministeriali e per i loro familiari, oltre i Certificati di nascita con foto, vidimati dalla Questura per l'espatrio (a scopo turistico per massimo tre mesi), in applicazione dell'“Accordo europeo sull'abolizione del Passaporto” firmato a Parigi il 13/12/1957.

(si vedano:

- 1) http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/IngressoSoggiornoInItalia/Passaporti_documenti.htm;
- 2) <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19570237/201209120000/0.142.103.pdf>

Si rammenta che:

- la patente comunitaria attualmente PUÒ (si noti “può” e non “deve”) essere alternativamente convertita in patente italiana o riconosciuta, salvo quanto disposto dal vigente codice della strada (D. Lgs. 30/04/1992, n.° 285: artt. 132 – 136, 136 bis, 136 ter, 137) che prevede la necessità della conversione ovvero del riconoscimento per quei titolari di patente comunitaria **non soggette a scadenza temporale di validità**

(si veda la circolare n. 6946 del 26/03/2014 del Ministero dei Trasporti, reperibile su: http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=18078 o [http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2014-INFOTRA\(n_06946_del_26_03_2014_Patenti_di_guida_comunitarie_ritirate_sensi_art_136-bis_c_3_CdS\).pdf](http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2014-INFOTRA(n_06946_del_26_03_2014_Patenti_di_guida_comunitarie_ritirate_sensi_art_136-bis_c_3_CdS).pdf)).

- i veicoli con targa non italiana **DEVONO**, di norma, essere “nazionalizzati” (cioè targati con targa italiana) – fatte salve eventuali diverse **disposizioni in materia doganale** (http://europa.eu/eu-life/vehicles/index_it.htm), questa disposizione non si applica ai casi di “circolazione internazionale” (cioè per i veicoli dei turisti di “passaggio”), mentre si applica anche ai cittadini comunitari (dunque... anche italiani!) che stabiliscono in Italia la propria “dimora abituale” (= “residenza”) o nei casi di “residenza eletta”. Le disposizioni comunitarie (consultabili su: http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/index_it.htm), distinguono diversi casi:
 - a) soggiorni temporanei (meno di sei mesi),
 - b) soggiorni non temporanei (superiori a sei mesi),
 - c) deroghe: studenti, lavoratori (autonomi o dipendenti) transfrontalieri.

- dal 19/01/2013 è entrata in vigore il modello unico di patente europea che non riporta la voce “residenza” per cui, anche se la patente “nuova” o “vecchia” va sempre dichiarata (se titolari di patente e non la si dichiara al cambio di residenza o di indirizzo si dichiara il falso con tutte le conseguenze penali ed amministrative del caso), per l'aggiornamento dei dati della Motorizzazione questa non invierà più a casa il “tagliando” di aggiornamento dell'indirizzo (che, invece, verrà inviato per l'aggiornamento del “libretto” dei veicoli di cui si è proprietari/intestatari – si veda il paragrafo 2.3 della circolare n.° 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013 del Ministero dell'Interno). In caso di mancata dichiarazione dei dati della patente e/o dei veicoli, ferme le eventuali sanzioni disciplinate dal codice della strada, potrebbe concorrere l'ipotesi di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, con le relative conseguenze previste dalla legge in materia.